

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ANNI 2019 - 2021**

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Presentato al Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia
Delibera (verbale) del 14/12/2018

Publicato sul sito www.otafvg.it dal 02 gennaio al 09 gennaio 2019 come "Avviso Stakeholder"

Adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia
Delibera (Verbale) del 19/01/2019 Publicato sul sito web www.otafvg.it

- I. Premessa: dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, alla delibera ANAC n. 39 del 20 gennaio 2016;
- II. Contesto organizzativo dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia e regolamento sull'accesso agli atti e sulla trasparenza rispetto ad oggetto e finalità del piano di prevenzione della corruzione;
- III. Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- IV. Aree maggiormente a rischio corruzione;
- V. Valutazione aree a rischio corruzione e strumenti di prevenzione del rischio;
- VI. Formazione del personale;
- VII. Codici di comportamento;
- VIII. Trasparenza ed accesso alle informazioni;
- IX. Rotazione degli incarichi.

I. Premessa: dalla Legge 2012 alla delibera ANAC

Il presente PNA per il triennio 2020 - 2022 è stato redatto sulla base della Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla GU n. 265 del 13.11.2012. Tale normativa è finalizzata ad avversare i fenomeni corruttivi e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

L’intervento legislativo si muove nella direzione di rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno della corruzione puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese, come la Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31/10/2003 con risoluzione n. 58/4, ratificata con L. 3 agosto 2009 n. 116.

In base alla Legge del 2012, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:

1. Il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con DPCM 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;

3. La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche/CIVIT, la quale, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolgeva funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercitava poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché nel rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione si articola nelle strategie individuate dal Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale. Il Piano è successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche/CIVIT, oggi ANAC.

A livello di ciascuna amministrazione, invece, la legge n. 190/2012 prevede l'adozione del Piano di prevenzione triennale, formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, **nominato ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine.**

Con l'entrata in vigore della L. 30 ottobre 2013 n. 125, di conversione del DL del 31 agosto 2013 n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche/CIVIT, ha assunto la denominazione di Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

L'art 192 del DL 90/14, convertito nella L. 11 agosto 2014 n. 114, recante *misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*, ha poi stabilito che: *"i compiti e le funzioni*

svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti dall’Autorità Nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all’art. 13 del DL 27 ottobre 2009 n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione”.

VIENE FATTO PRESENTE CHE IN MERITO ALLA CONFIGURAZIONE DEGLI ORDINI DAL PDV DELL’INQUADRAMENTO GIURIDICO AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE,

- dell’art. 31 del DPR 68/1986 il quale prevede che, all’interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientri il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l’appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001.
- La sentenza della Corte di Cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, ha stabilito che

escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, è, richiamando precedenti pronunce, *“la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”*; e ritenendo peraltro, in dissenso da autorevole parere legale, che la qualificazione degli ordini e dei collegi professionali, oltre che come enti pubblici non economici, anche come enti associativi non esclude l’applicazione ad essi delle disposizioni anticorruzione, e che i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano, ove possibile, un rapporto di pubblico impiego.

- La delibera del 3 agosto 2016 n. 831 sulla *Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016* contiene una intera sezione dedicata agli Ordini e Collegi

Tutto ciò premesso l’ANAC deliberava di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L 190/2012 agli ordini e ai collegi professionali, con obbligo della predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del piano triennale della trasparenza e del Codice di comportamento del pubblico dipendente, di nomina del

responsabile della prevenzione della corruzione, di adempimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e del rispetto dei divieti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al d.lgs. 39/2013.

Nota su ordine NAZIONALE e sue Funzioni

La costituzione ed i compiti istituzionali del Consiglio dell'ordine nazionale sono disciplinati dalla L. n. 59 del 18 gennaio 1994 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 283 del 12 luglio 1999.

La sede legale è in Roma presso il Ministero della Giustizia.

L'art. 22 stabilisce le seguenti attribuzioni del Consiglio dell'ordine nazionale, oltre a quelle demandate da specifiche disposizioni normative:

- ✓ esprime, quando è richiesto dal Ministro della giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- ✓ coordina e promuove le attività dei consigli degli ordini intese all'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti;
- ✓ esprime il parere sulla costituzione di nuovi ordini regionali;
- ✓ esprime il parere sulla fusione degli ordini regionali;
- ✓ esprime il parere sullo scioglimento dei consigli degli ordini e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
- ✓ designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;
- ✓ determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuo da corrispondersi da parte degli iscritti agli albi;
- ✓ determina la misura massima dei contributi annui e delle tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti agli albi, per il funzionamento degli ordini regionali;

- ✓ decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini in materia di iscrizione, cancellazione o reinscrizione all'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi all'elezione dei consigli stessi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 283 del 12 luglio 1999 il Consiglio dell'ordine nazionale emana direttive al fine di coordinare e uniformare le attività e gli indirizzi degli ordini regionali e, su richiesta del Ministero della Giustizia, fornisce pareri concernenti problematiche di interesse generale dell'ordine professionale.

Nota su ordine REGIONALE e sue Funzioni

Completano la struttura dell'ordine professionale gli ordini regionali. Ai sensi dell'art. 9 della legge sull'ordinamento professionale l'ordine regionale è costituito con sede nel capoluogo in ogni regione i cui siano iscritti all'albo almeno quindici professionisti.

Il Consiglio dell'ordine regionale esercita le seguenti attribuzioni:

- ✓ cura l'osservanza delle norme che disciplinano la professione;
- ✓ vigila per la tutela del titolo di tecnologo alimentare e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- ✓ cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni dell'albo medesimo;
- ✓ dichiara la decadenza dalla carica il consigliere nei casi disciplinati dall'art. 14, comma 1 della legge professionale;
- ✓ adotta i provvedimenti disciplinari;
- ✓ provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

- ✓ provvede alla amministrazione dei beni dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- ✓ designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di carattere locale;
- ✓ designa i tecnologi alimentari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- ✓ stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, ed entro la misura massima stabilita dal consiglio dell'ordine nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione all'albo ed una tassa per il rilascio dei certificati, delle tessere e dei pareri sulla liquidazione degli onorari;
- ✓ Sospende dall'albo, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie all'obbligo del pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio dell'ordine nazionale; altre disposizioni disciplinari sono a carico della rispettiva commissione disciplinare territoriale.
- ✓ cura l'aggiornamento tecnico e culturale degli iscritti.

COMMISSIONE DISCIPLINA

Le questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo sono gestite dalla commissione disciplina territorialmente competente, in ottemperanza all'articolo 8, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012 n.° 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n°148.

II. Contesto organizzativo dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia.

Considerando che le finalità e gli obiettivi del Piano sono:

- La prevenzione di corruzione ed illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione;
- L'evidenziazione e valutazione delle aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività espressamente indicate dalla L 190/2012 (art. 1.16), sia fra quelle specifiche svolte dall'Ordine del Friuli Venezia Giulia;
- L'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- La garanzia dell'idoneità etica ed operativa, del personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
- La puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- La puntuale applicazione delle norme sulla inconfiribilità e le incompatibilità;
- La puntuale applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti.

III. Responsabile per la prevenzione della corruzione

Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del piano, il Comitato ha individuato, ai sensi dell'art. 17 della L. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. **Tale figura coincide con il Responsabile della Trasparenza** e si occupa di vigilare e garantire l'applicazione del piano di prevenzione della corruzione e di quello della trasparenza, nonché il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità. Nell'ambito dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari il responsabile designato è: Consigliere Tondato Sabrina con atto deliberativo (verbale) del 14/12/2018 .

Il Piano potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative di legge e/o regolamentari.

IV. Aree maggiormente a rischio corruzione

Una delle esigenze a cui il presente piano attende è l'individuazione delle attività che presentano un più elevato rischio di corruzione, così da poter attivare per esse specifici accorgimenti e verificarne l'adeguato livello di trasparenza ai sensi del vigente Regolamento. Il nuovo PNA interviene nel processo di mappatura delle aree di rischio degli Ordini e fornisce a titolo esemplificativo tre macrocategorie di rischi specifici rinvenibili nella realtà ordinistica. Le macrocategorie vanno declinate da ente a ente e non sono esaustive. Dalle aree di rischio specifico si escludono le funzioni giurisdizionali proprie, poiché in questo caso operano come giudice speciale (e non con natura amministrativa). Parimenti dalle aree di rischio si escludono i procedimenti disciplinari condotti a livello territoriale.

AREE DI RISCHIO SPECIFICO DEGLI ORDINI

- Formazione professionale continua
- Rilascio di pareri di congruità
- Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

L'art. 1.9 lett. A) L 190/2012 individua le seguenti macroaree:

1. Autorizzazione o concessione;
2. Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture di cui al d.lvo. 12 aprile 2006 n. 163 e di quanto intervenuto con DL 4 ottobre 2018 n. 113 convertito con modifiche in L. 1 dicembre 2018 n. 132 vigente dal 3 dicembre 2018 e comunicato con nota circolare n. 2/2019 del 17 gennaio 2019 dalla FNOPI;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
4. Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressi di carriera.
5. Compensi per incarichi istituzionali
6. Formazione professionale continua
7. Rilascio di pareri di congruità
8. Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

Rispetto ad esse, il PNA, ha individuato le aree e sotto aree di rischio per tutte le amministrazioni:

I) **Area A:** acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimenti incarichi di collaborazione

II) **Area B:** affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione di cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Parimenti, in ottemperanza al vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente vengono dati in affidamento diretto le seguenti consulenze: consulente legale, consulente amministrativo e contabile,

impresa pulizie, consulente informatico, RSPP; Medico competente;
Consulente Privacy; affidamento servizi antincendio.

III) **Area C:** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* (*AN la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto*);
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali dell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

IV) **Area D:** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali dell'*an*
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto

| TIPO DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO | 1. INIZIATIVA | 2. ISTRUTTORIA (Indicare le attività poste in essere: 1. comunicazione avvio del procedimento, 2. nomina responsabile del procedimento, 3. azioni e atti amministrativi all'interno di procedimenti amministrativi, 4. riunioni, 5. commissioni, 6. altro) | 3. INTEGRAZIONI DI EFFICACIA (es. notifica; albo legale <i>on line</i> ; ...) ove previste da leggi e regolamenti | 4. Norme di riferimento (compilazione facoltativa) |
|---|----------------------------------|--|--|---|
| ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI | ad istanza di parte | <ul style="list-style-type: none"> • Fase istruttoria: verifica di correttezza formale, verifica circa l'interesse sostanziale all'accesso, comunicazione avvio del procedimento all'interessato e agli eventuali controinteressati • Reperimento documento amministrativo e controllo ostatività eventuali Fase decisoria: Provvedimento finale di accoglimento, non accoglimento o differimento. • Termine conclusione: 30 giorni | Istanza - pagamento diritti segreteria | Legge n. 241/1990, artt. 14, 22-25. D.P.R. 12-4-2006 n. 184. Legge 14/05/2005 n. 80 Legge 06/11/2012 n. 190 - 17/12/2012 n. 221 (cd. Decreto Crescita 2.0) e del D.lgs. 14/03/2013 n. 33). |
| RILASCIO DEL NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO | Iscritti Albo | Individuazione del responsabile del procedimento Verifica della motivazione della richiesta: attestare la regolarità della posizione dell'iscritto per quanto riguarda i carichi pendenti del casellario giudiziale, di essere in regola con il pagamento delle tasse e di non avere procedimenti disciplinari in corso/sospesi Provvedimento finale di trasmissione del nulla osta all'Ordine accogliente | Aggiornamento Albo | DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 – DPR 5 aprile 1950 n. 221 – L. 11 gennaio 2018 n. 3 |
| ISCRIZIONE | Tecnologi richiedenti iscrizione | Fase iniziale: Domanda da parte del professionista Fase istruttoria: Esame della domanda secondo i criteri fissati dalla Legge. Fase pre –decisoria: in caso di provvedimento negativo, convocazione dell'interessato. Fase decisoria: adozione della decisione (termine di conclusione del provvedimento novanta giorni) Possibilità di reinscrizione nei casi previsti dalla Legge | Delibera di iscrizione o di mancata iscrizione – Iscrizione Albo con assegnazione di numero di posizione | DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 – DPR 5 aprile 1950 n. 221 – L. 11 gennaio 2018 n. 3 |
| CANCELLAZIONE DALL'ALBO | Iscritti Albo | Fase iniziale: domanda da parte del professionista per cessata attività – per trasferimento. D'ufficio: per morosità – per decesso – per radiazione. Fase istruttoria: Esame della domanda secondo i criteri fissati dalla Legge | Delibera di cancellazione – variazione Albo | DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 – DPR 5 aprile 1950 n. 221 – L. |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--|---|----------------------|
| | | <p>nei casi di istanza da parte dell'interessato – procedura d'ufficio nei restanti casi.</p> <p>Fase decisoria: adozione della decisione.</p> <p>Possibilità di reinscrizione nei casi previsti dalla Legge</p> | | 11 gennaio 2018 n. 3 |
| CONCESSIONE LOCALI A TERZI | Soggetto privato | <p>Individuazione del responsabile del procedimento</p> <p>Fase dell'iniziativa: richiesta di parte</p> <p>Fase istruttoria: - Accertamento della disponibilità dei locali in modo da non intralciare le normali attività didattiche e le finalità della richiesta</p> <p>-esame del regolamento interno</p> <p>Fase pre decisoria: in caso di provvedimento negativo, comunicazione di preavviso di provvedimento sfavorevole</p> <p>Fase decisoria: Adozione della decisione entro 30 giorni</p> | <p>Delibera di concessione ovvero di non concessione e lettera di comunicazione</p> | Regolamento interno |

v. Valutazione aree a rischio corruzione e strumenti di prevenzione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio sopraindicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati dall'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Va per altro doverosamente segnalato che la particolarità dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia, come quella di qualunque ente pubblico non economico ed in particolare qualunque ordine professionale, è di svolgere una ridottissima attività avente rilievo dal punto di vista della corruzione, sia sotto il profilo della probabilità che dell'impatto che il rischio si concretizzi.

I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è 25, corrispondente al livello di rischio più alto.

I valori di rischio risultanti dal calcolo possono essere così stimati:

- ✓ Valori con indice numerico uguale o inferiore a 8.33 = rischio limitato (verde);
- ✓ Valori con indice numerico compreso fra 8.34 e 16.67 = rischio medio (giallo);
- ✓ Valori con indice numerico superiore a 16.67 fino a 25 = rischio elevato (rosso).

L'analisi è costituita dalla valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto).

Le valutazioni emerse sono, le seguenti:

Area A) Acquisizione e progressione del personale.

Risultato valutazione complessiva del rischio: xxx = rischio 1

Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.

Risultato valutazione complessiva del rischio: xxx = rischio 3.22

Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario.

Risultato valutazione complessiva del Rischio: xxx = rischio 1

Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Risultato valutazione complessivo del rischio: xxx = rischio 1

Tenuto conto del grado di rischio così come emerso dalla valutazione di cui sopra, l'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia prevede le seguenti procedure per ciascuna Area

SCHEDA A

AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Tenuto conto che l'Ordine dei Tecnologi Alimentari non si avvale della collaborazione di alcun dipendente a tempo indeterminato, si ritiene che non si prospettino rischi di comportamenti illegittimi.

SCHEDA B

AREA AFFIDAMENTO DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, l'Ordine, ove si tratti di contratti c.d. sopra soglia (oltre € 40.000,00) procederà con delibera a contrarre e successiva pubblicazione di bando. Per quelli inferiori, comunque, viene rispettato l'obbligo di trasparenza.

Per quanto riguarda invece, i servizi professionali e incarichi a studi di professionisti, stante la non necessità di procedere di evidenza pubblica, nondimeno l'Ordine opera, pur nell'ambito dell'intuitus personae, nel massimo rispetto di criteri di trasparenza, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente formalizzando l'incarico in sede di Consiglio Direttivo.

SCHEDA C

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

In tale tipologia di provvedimenti rientrano, unicamente, eventuali decisioni inerenti l'Albo. Al fine di ridurre eventuali fenomeni corruttivi, ogni provvedimento sarà adottato con procedimento che rispetti le linee guida dettate a livello nazionale e i regolamenti interni.

Inoltre, ogni provvedimento sarà debitamente motivato e dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

Tutta la documentazione in entrata e in uscita inerente all'adozione del provvedimento sarà immediatamente protocollata con numero progressivo e data.

*Il Responsabile dell'attuazione della presente procedura sarà il Responsabile della singola area interessata, **individuato come da legge istitutiva o da verbale interno.***

SCHEDA D

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Il Consiglio Direttivo ritiene che fra le attività del l'Ordine siano previsti provvedimenti rientranti nella presente area.

Laddove si rendesse necessaria l'adozione di un simile provvedimento, saranno attuate le medesime misure previste dalla precedente scheda C e, al fine di prevenire ulteriormente il rischio corruttivo, i provvedimenti saranno pubblicati nel sito web con l'indicazione dell'importo erogato.

VI. Codici di comportamento

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono rispettare la legge istitutiva dell'ordine e il codice deontologico

Ogni violazione dovrà essere segnalata al Responsabile della prevenzione della corruzione e dovrà da questi essere portata all'attenzione del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile dello stesso.

VII. Trasparenza ed accesso alle informazioni

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia attua quanto previsto dalla legge istitutiva e altre leggi vigenti l'accesso degli atti amministrativi e sulla trasparenza e in tale data ha provveduto a pubblicarlo nell'apposito spazio "amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

VIII. Rotazione degli incarichi

La legge 190/2012 prevede quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi degli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Stante l'organizzazione dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari del Friuli Venezia Giulia si ritiene che la suddetta norma non possa trovare applicazione per la carenza del presupposto in fatto poiché non ha alle sue dipendenze alcun dipendente.

Il DL 39/13 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Il Consiglio Direttivo tramite il Responsabile della prevenzione della corruzione e facendo ampio non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati a termini di legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative di legge in capo ai soggetti cui intende conferire incarichi.

Ove, all'esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, il Consiglio Direttivo conferirà l'incarico ad altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 DL.vo n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Il Consiglio Direttivo verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, in modo da attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.

L'art.1, comma 51, della L. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato come "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. *whistleblower*.

Al di fuori di responsabilità da reato o per danni civili, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione.